

Regole operative per la concessione di contributi in conto capitale in relazione alla misura PNRR M2C2 I.1.4 Sviluppo Biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Pratiche ecologiche (Facility Pratiche ecologiche)

Ai sensi del DL 19 febbraio 2026, n. 19, articolo 27

12 giugno 2026

Indice

Premessa.....	2
PARTE I. ADEMPIMENTI PRECEDENTI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AMMESSI.....	4
Capitolo 1. Procedimento di ammissione al finanziamento e Accordo di concessione del contributo PNRR	4
Capitolo 2. Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative secondo quanto previsto dal PNRR	5
SEZ. A. Garanzia di realizzazione dell'investimento	6
2.1. Caratteristiche generali delle garanzie (fideiussioni e deposito cauzionale infruttifero)	6
2.2. Caratteristiche delle fideiussioni bancarie.....	7
2.3. Caratteristiche delle fideiussioni assicurative.....	7
2.4. Caratteristiche dei depositi cauzionali infruttiferi	8
PARTE II. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI	8
Capitolo 3. Tempistiche rilevanti.....	8
Capitolo 4. Comunicazione di avvenuto completamento degli interventi.....	8
Capitolo 5. Richiesta del contributo in conto capitale.....	9
Capitolo 6. Modalità e tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale	9
Capitolo 7. Cumulabilità	9
7.1. Divieto di cumulo con altre risorse UE.....	10
7.2. Divieto di doppio finanziamento	10
Capitolo 8. DNSH.....	10
Capitolo 9. Campo di intervento ai fini del <i>tagging</i> climatico	11
PARTE III. Protezione e trattamento dei dati.....	12

Premessa

In seguito all'approvazione della decisione della Commissione Europea in ambito ECOFIN del 27 novembre 2025 sulla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (nel seguito anche "PNRR")¹, l'art. 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (nel seguito anche "Decreto PNRR" o "DL PNRR"), istituisce un nuovo quadro normativo per la concessione di contributi in conto capitale a favore della misura PNRR M2 C2 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare", per complessivi 2.236,02 milioni di euro, che evolve in programma di sovvenzione finanziaria gestito direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (nel seguito anche "GSE").

Nell'ambito della misura rientrano, oltre agli interventi dedicati alla produzione di biometano di cui al DM 15 settembre 2022, n. 340, anche gli interventi² previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 marzo 2024, n. 99, nel seguito DM Pratiche Ecologiche, a cui il presente documento si riferisce.

Il GSE stipulerà con ciascun soggetto beneficiario accordi di concessione, fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.

La nuova norma introduce una flessibilità operativa strategica al fine di salvaguardare il raggiungimento dei *target* PNRR e di garantire la realizzazione degli investimenti previsti: l'obiettivo del 30 giugno 2026 viene ora identificato come il termine entro il quale il GSE stipulerà gli accordi di concessione con i soggetti beneficiari e non più quale termine ultimo per il completamento della realizzazione degli interventi. Pertanto, ai fini del raggiungimento del target entro il 30 giugno 2026 nell'ambito del PNRR, si terrà conto della somma degli importi oggetto delle concessioni.

Per garantire il completamento degli interventi, il DL PNRR individua un congruo termine, pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Atto di concessione sul sito del GSE.

Il presente documento, adottato dal GSE, disciplina le modalità attuative delle disposizioni del DL PNRR, integrando le previsioni del DM 13 marzo 2024, n. 99 (nel seguito "DM Pratiche ecologiche"), con riferimento ai soli profili connessi alla gestione delle risorse del PNRR, alla stipula degli accordi di concessione, al monitoraggio dell'avanzamento

¹ In ambito PNRR "milestone" e "target" descrivono l'avanzamento e i risultati delle misure da esso previste, nonché delle riforme e degli investimenti a esso collegati. In particolare, mentre le "milestone" definiscono fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale, i "target" rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili. Con riferimento alla misura in questione, M2C2-1.4, l'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 25 marzo 2026 prevede un obiettivo al 30.06.2026 che consiste:

- nella sottoscrizione di un accordo attuativo tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il GSE, finalizzato a disciplinare le modalità di implementazione della Misura e nel conseguente trasferimento delle risorse finanziarie associate alla misura al GSE;
- nella conclusione, da parte del GSE, di accordi di concessione con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100% delle risorse assegnate alla Misura, corrispondenti a 2.036.020.000 €, comprensiva anche delle linee di intervento dedicate alla produzione di biometano. Tali risorse sono trasferite direttamente per essere erogate ai beneficiari finali secondo le modalità e tempistiche disciplinate nella documentazione attuativa dell'Investimento.

² Interventi relativi alla diffusione di pratiche ecologiche in fase di produzione del biogas, alla promozione della sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano, alla promozione degli investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficiano degli incentivi di cui al Decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano

procedurale, fisico e finanziario delle iniziative e all'erogazione dei contributi in conto capitale, in coerenza con le prescrizioni del PNRR e della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato.

Restano ferme, per quanto compatibili, le Regole Operative approvate con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 98 del 28 febbraio 2025, (di seguito "*Regole Operative 2025*"), che continuano ad applicarsi nelle parti non espressamente modificate o superate dal DL PNRR e dal presente documento.

PARTE I. ADEMPIMENTI PRECEDENTI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AMMESSI

Capitolo 1. Procedimento di ammissione al finanziamento e Accordo di concessione del contributo PNRR

Le graduatorie formate all'esito delle procedure competitive già espletate, ai fini dell'adozione delle determinazioni finali di assegnazione del contributo PNRR in conto capitale, sono sottoposte alla valutazione di un Comitato per gli Investimenti a tale scopo istituito.

Il GSE effettua per ciascuna iniziativa ammessa in graduatoria, i previsti controlli propedeutici all'erogazione dei finanziamenti: rispetto del divieto di doppio finanziamento e delle condizioni di cumulabilità, verifiche antimafia e assenza di conflitto di interessi. In particolare, con riguardo alle valutazioni sul divieto di doppio finanziamento e delle condizioni di cumulabilità, il GSE verifica che, in relazione ai medesimi costi ammissibili, il Soggetto richiedente non abbia ricevuto altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea, anche diverse da quelle del PNRR e che, in caso di cumulo con altri incentivi, il finanziamento totale non superi il costo complessivo dell'investimento.

Al termine delle suddette verifiche e a seguito della deliberazione del Comitato per gli Investimenti:

- a. il GSE adotta e comunica, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, l'Atto di concessione, che reca, tra le altre informazioni, l'elenco dei progetti ammessi, gli obblighi a carico dei Soggetti beneficiari, gli importi massimi concedibili a valere sulle risorse PNRR³, le tempistiche di realizzazione degli interventi e i relativi codici identificativi (tra cui codice identificativo GSE, codice COR⁴, codice CUP). Dalla pubblicazione dell'atto di concessione sarà data opportuna comunicazione ai soggetti richiedenti;
- b. successivamente alla pubblicazione dell'Atto di concessione, il GSE trasmette mediante PEC a ciascun Soggetto beneficiario l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, che riporta le condizioni contrattuali e tramite il quale il Soggetto richiedente prende visione dei termini, degli obblighi e delle condizioni di realizzazione dell'iniziativa a valere sulle risorse PNRR;
- c. entro e non oltre il 30 giugno 2026, tutti i Soggetti beneficiari sono tenuti a sottoscrivere e a trasmettere, a mezzo PEC all'indirizzo *qualifiche.biometano@pec.gse.it*, la Nota di accettazione relativa all'Atto d'obbligo con la quale vengono accettate le relative condizioni contrattuali, indicando nell'oggetto la dicitura "ECOxxxxxx (numero identificativo) – *Trasmissione nota di accettazione*".

³ La determinazione del contributo in conto capitale massimo concedibile è effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa previsto dal DM Pratiche ecologiche.

Nel caso di ATI, laddove le spese siano sostenute anche da soggetti diversi dal mandatario, l'importo del contributo in conto capitale massimo concedibile, così determinato, è ripartito tra i soggetti che sostengono le spese, sulla base delle informazioni fornite dal mandatario dell'ATI.

⁴ Generato dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La mancata sottoscrizione della Nota di accettazione, entro le tempistiche indicate, comporta la decadenza dai benefici previsti nell'ambito della Misura.

L'Atto di Concessione, unitamente all'Atto d'Obbligo e alla Nota di Accettazione compongono l' "Accordo di Concessione" richiamato nella descrizione dell'obiettivo della misura M2C2 I.1.4. L'Accordo di Concessione si intende perfezionato alla data di trasmissione della Nota di accettazione; da questo momento i soggetti richiedenti assumono la qualifica di Soggetti beneficiari PNRR e diventano responsabili dell'attuazione dell'iniziativa finanziata con le risorse del PNRR.

Si precisa che, nei casi in cui il soggetto beneficiario PNRR sia una ATI, la stessa viene rappresentata dal mandatario. Le ATI costituenti collocate in posizione utile nelle graduatorie devono essere regolarmente costituite prima dell'adozione dell'Atto di concessione del contributo PNRR; in tale circostanza l'atto costitutivo deve essere trasmesso mediante PEC all'indirizzo qualifiche.biometano@pec.gse.it.

Nell'Accordo di concessione relativo agli interventi di sostituzione dei trattori, cosiddetti interventi di tipo B come disciplinati dal DM Pratiche ecologiche e nelle *Regole Operative 2025*, è specificato l'impegno del soggetto richiedente/beneficiario ad acquistare certificati di garanzia di origine per l'uso previsto di combustibile.

Capitolo 2. Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative secondo quanto previsto dal PNRR

I soggetti beneficiari PNRR, in qualità di soggetti attuatori esterni, sono responsabili della realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Detti soggetti sono, infatti, tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevazione e messa a disposizione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti finanziati di propria competenza, nonché della raccolta e della catalogazione della documentazione probatoria.

In caso di ATI, le responsabilità sull'espletamento delle attività di monitoraggio degli avanzamenti relativi al progetto sono poste in capo al mandatario.

Il GSE, in qualità di soggetto gestore, svolge attività di presidio dell'avanzamento dei progetti basandosi sulle informazioni trasmesse da parte dei beneficiari finali.

Ai fini del monitoraggio dell'avanzamento dei progetti ammessi ai benefici di cui alla presente misura, si precisa che entro 30 giorni dall'avvio dei lavori⁵, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare al GSE, per il tramite del Portale Informatico la data di avvio dei lavori così come definita nel presente documento, avendo cura di conservare l'eventuale documentazione utile ad attestarla, come, ad esempio:

- copia della Dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti, recante il timbro di ricezione dell'autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC e/o dell'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente;

⁵ Per la definizione della data di avvio dei lavori si rimanda all'Appendice A alle Regole Operative 2025.

- documentazione attestante l'ordine di acquisto delle attrezzature ovvero documentazione attestante altro impegno che renda irreversibile l'investimento per la realizzazione dell'iniziativa.

Nei casi in cui l'avvio dei lavori sia stato già comunicato in data antecedente alla pubblicazione del presente documento, non è necessario procedere a un nuovo invio.

Il mancato avvio dei lavori entro il termine di tre mesi dal perfezionamento dell'Accordo di concessione (che coincide con la data di trasmissione via PEC della nota di accettazione di cui al Capitolo 1) comporta la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi previsti dal Decreto, ad eccezione dei casi in cui il Soggetto Beneficiario, entro il medesimo termine, non abbia costituito a favore del GSE una garanzia della realizzazione dell'investimento, avente le caratteristiche indicate nella sezione A del presente capitolo.

Ai fini dell'avanzamento fisico dell'investimento, il GSE si riserva di richiedere, ove necessario, eventuali ulteriori informazioni.

SEZ. A. Garanzia di realizzazione dell'investimento

Nei paragrafi della sezione sono specificate le caratteristiche della garanzia che i soggetti beneficiari sono tenuti a prestare, entro il termine di tre mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di concessione, per non incorrere nella decadenza dal diritto a percepire i benefici previsti dal DM Pratiche ecologiche, nel caso in cui l'avvio dei lavori non sia avvenuto entro il medesimo termine.

L'importo della garanzia è pari al 5% dei costi specifici massimi ammissibili di cui all'Allegato 1 del Decreto Pratiche ecologiche.

2.1. Caratteristiche generali delle garanzie (fideiussioni e deposito cauzionale infruttifero)

Le garanzie devono essere costituite in forma di fideiussione o di deposito cauzionale infruttifero. Nei paragrafi seguenti, per ciascuna fattispecie, sono indicate le informazioni rilevanti.

In generale per quanto concerne la fideiussione, si specifica quanto segue:

- le fideiussioni devono essere trasmesse al GSE secondo modalità che saranno indicate con apposita pubblicazione sul sito istituzionale del GSE, in formato digitale e firmate in *ades* (pdf) o *pades*;
- il GSE, in qualità di Ente beneficiario, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa.

Lo svincolo della garanzia è disposto dal GSE a seguito della verifica dell'avvenuto completamento dell'intervento, che deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di concessione sul sito del GSE.

La garanzia viene escussa e il deposito cauzionale incamerato nel caso di mancato completamento dell'intervento entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dell'accordo di concessione sul sito del GSE.

2.2. Caratteristiche delle fideiussioni bancarie

Al fine di garantire la realizzazione dell'investimento, il soggetto richiedente/beneficiario PNRR può prestare una fideiussione bancaria.

Le fideiussioni bancarie devono:

- essere rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo cauzioni presso Banca d'Italia (Garante);
- essere costituite a favore del GSE a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa;
- essere redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito istituzionale del GSE, a firma di un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere di durata annuale, automaticamente rinnovabile fino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE nei trenta giorni successivi alla comunicazione di completamento dell'intervento;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- essere verificabili telematicamente presso l'emittente, ovvero gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID e operanti con tecnologie basate su registri distribuiti secondo la normativa vigente in materia, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Nell'impossibilità di effettuare la verifica telematica sul sito internet, il GSE invierà una richiesta di conferma dell'autenticità della polizza al Garante a mezzo PEC.

2.3. Caratteristiche delle fideiussioni assicurative

In alternativa alle fideiussioni bancarie di cui al paragrafo precedente e ai depositi cauzionali di cui al paragrafo successivo, il soggetto richiedente/beneficiario PNRR può prestare una fideiussione assicurativa a garanzia della realizzazione dell'investimento.

Le fideiussioni assicurative devono:

- essere rilasciate da compagnie assicurative in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi del D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e abilitate all'esercizio del ramo "cauzione", il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito del suddetto Istituto, all'interno dell'Albo "RIGA".
- essere costituite a favore del GSE a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa;
- essere redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito istituzionale del GSE, a firma di un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile fino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE nei trenta giorni successivi alla comunicazione di completamento dell'intervento;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- essere verificabili telematicamente presso l'emittente, ovvero gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID e operanti con tecnologie basate su registri distribuiti secondo la normativa vigente in materia, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014; nell'impossibilità di effettuare la verifica telematica sul sito internet, il GSE invierà una richiesta di conferma dell'autenticità della polizza al Garante a mezzo PEC.

2.4. Caratteristiche dei depositi cauzionali infruttiferi

In alternativa alle fidejussioni descritte nei paragrafi precedenti, il soggetto richiedente/beneficiario PNRR può costituire un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della realizzazione dell'investimento.

Il deposito cauzionale deve:

- essere costituito sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS) a titolo di garanzia della realizzazione dell'investimento con causale "costituzione della garanzia mediante deposito cauzionale infruttifero", il n. identificativo ECOXXXXXXX e la ragione sociale del beneficiario;
- essere effettuato al netto delle spese bancarie.

PARTE II. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

Capitolo 3. Tempistiche rilevanti

L'avvio dei lavori di realizzazione degli investimenti, per la cui definizione si rimanda ai contenuti delle *Regole Operative 2025*, deve avvenire entro il termine di tre mesi dalla stipula dell'accordo di concessione, fatte salve le iniziative per le quali alla data di pubblicazione del presente documento l'avvio dei lavori sia stato già comunicato al GSE. Il mancato avvio dei lavori entro il predetto termine comporta la decadenza dal diritto a percepire i benefici previsti, salvo il caso in cui il Soggetto beneficiario, entro il medesimo termine, non abbia costituito a favore del GSE una cauzione a garanzia della realizzazione dell'investimento, avente le caratteristiche indicate nella Sezione A del Capitolo 2 del presente documento.

Le iniziative in posizione utile nelle relative graduatorie e oggetto dell'accordo di concessione di cui al Capitolo 1, devono essere completate entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Atto di concessione sul sito del GSE. Decorso inutilmente tale termine, il Soggetto beneficiario decade dai benefici di cui alla Misura. Alla data di completamento dell'intervento deve essere attestato il rispetto di tutti i requisiti previsti dal DM Pratiche ecologiche e disciplinati anche nelle *Regole Operative 2025*.

Capitolo 4. Comunicazione di avvenuto completamento degli interventi

Si rimanda integralmente a quanto disciplinato nel Capitolo 8 delle *Regole Operative 2025*.

Il termine per l'invio della richiesta di riconoscimento degli incentivi è di trenta giorni dall'avvenuto completamento dell'intervento. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai benefici previsti dalla Misura.

Capitolo 5. Richiesta del contributo in conto capitale

La richiesta di erogazione del contributo in conto capitale deve essere trasmessa al GSE unitamente alla comunicazione di avvenuto completamento degli interventi di cui al Capitolo precedente.

Alla domanda di cui sopra è allegata tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante le spese sostenute (titoli di spesa quietanzati in relazione alla realizzazione dell'intervento, e documentazione tecnica, ivi inclusa quella prevista per l'attestazione del rispetto del principio DNSH). Le spese sono rendicontabili se quietanzate entro la data di invio della comunicazione di completamento dell'intervento. Con riferimento al rispetto del principio DNSH si rimanda a quanto puntualmente rappresentato nell'Appendice B delle *Regole Operative 2025*, a quanto indicato nel presente documento e a quanto ulteriormente specificato nelle istruzioni per la rendicontazione.

Le modalità operative relative alla richiesta del contributo in conto capitale sono definite in apposita documentazione attuativa, *Manuale Utente Portale Pratiche ecologiche* e istruzioni per la rendicontazione, pubblicati sul sito del GSE.

Per gli adempimenti degli obblighi PNRR si rimanda a quanto previsto nella documentazione attuativa che sarà pubblicata e di cui sarà data evidenza sul sito istituzionale del GSE.

Capitolo 6. Modalità e tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale

Tutti i costi di realizzazione rientranti tra le spese ammissibili devono essere comprovati con pagamenti tracciabili quietanzati entro la data di invio della comunicazione di completamento degli interventi.

L'erogazione del pagamento del contributo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR avviene successivamente all'esito positivo del procedimento di valutazione condotto dal GSE sulla richiesta di riconoscimento del contributo di cui al capitolo 5 del presente documento.

Le modalità di rendicontazione delle spese sono descritte nel documento pubblicato sul sito istituzionale del GSE.

Capitolo 7. Cumulabilità

Le disposizioni del presente Capitolo integrano, senza sostituirle, le previsioni in materia di cumulabilità e doppio finanziamento contenute nelle Regole Operative 2025, rispettivamente nei paragrafi 2.A.2. *Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni che si configurano come aiuti di Stato* e 2.A.3. *Verifica del divieto di "doppio finanziamento"*, che continuano ad applicarsi.

7.1. Divieto di cumulo con altre risorse UE

In attuazione dell'articolo 27, comma 5, del Decreto PNRR, le misure di sostegno finanziario erogate a valere sui programmi di sovvenzione PNRR non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d'imposta o agevolazioni, comunque denominati, finanziati con risorse dell'Unione europea.

Il Soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare che, per le medesime spese oggetto di rimborso a valere sulle risorse del PNRR, non siano richiesti o percepiti altri finanziamenti a carico di risorse del bilancio dell'Unione europea, anche qualora erogati nell'ambito di programmi diversi dal PNRR.

7.2. Divieto di doppio finanziamento

Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, il soggetto beneficiario dichiara che le attività progettuali e le relative spese ammissibili non sono finanziate, né saranno oggetto di richiesta di finanziamento, mediante altre Misure a carico del bilancio dell'Unione europea per i medesimi costi.

Il soggetto beneficiario si impegna ad adottare misure idonee a prevenire, individuare e segnalare eventuali casi di doppio finanziamento e a comunicare tempestivamente al GSE l'eventuale ottenimento di ulteriori contributi o agevolazioni riferiti al medesimo intervento e alle medesime spese, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cumulabilità.

Capitolo 8. DNSH

Le disposizioni del presente capitolo integrano, senza sostituirle, le previsioni in materia di requisiti relativi al rispetto del principio DNSH e al rispetto del principio "contributo all'obiettivo climatico e digitale" contenute nelle *Regole Operative 2025*.

Gli investimenti devono infatti rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e alle prescrizioni previste nel PNRR per gli investimenti in esame.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01) e si impegna a garantire il rispetto della seguente lista di esclusione.

Non sono, infatti, ammissibili alla Misura le seguenti fattispecie:

- i. attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁶;

⁶ Ad eccezione di:

- a. Attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III

- ii. attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁷;
- iii. attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁸ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁹.

Il biometano e il biogas devono essere conformi ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) e ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241.

Nell'accordo di concessione di cui al Capitolo 1 è contenuta la specificazione che per i veicoli a biometano, come ampiamente indicato anche nelle *Regole Operative 2025*, il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare certificati di garanzia di origine per l'uso previsto di combustibile.

Capitolo 9. Campo di intervento ai fini del *tagging* climatico

Ai fini del *tagging* climatico, previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, lettere e) ed f) del Regolamento (UE) 2021/241 e dal dataset nazionale "TAG per il sostegno climatico del PNRR", gli interventi agevolati nell'ambito della Misura "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare" rientrano nei campi di intervento relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione dei gas a effetto serra, come individuati nell'Allegato VI del medesimo Regolamento.

In coerenza con il dataset nazionale di *tagging*, le linee di intervento associate alla misura sono classificate nel campo di intervento UE **030bis - Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra**, con coefficiente di sostegno climatico al 100%.

degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);
e

- b. Attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

⁷ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Pertanto, a partire dalla descrizione dell'intervento contenuta nelle informazioni rese dai Soggetti richiedenti, il GSE procederà ad associare ai singoli interventi il campo di intervento 030bis - Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra.

PARTE III. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione ai sensi del Decreto di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.